

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedo:		GUI 668, 670
PRESIDENTE	660	ROBERTI 669
Sull'ordine dei lavori:		CERAVOLO 669
PRESIDENTE	660, 661	VENEGONI 669
BUTTE	660	DI VITTORIO 669
GUI	660	LA SPADA 669
REPOSSI	660	MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per</i>
VENEGONI	660, 661	<i>l'igiene e la sanità pubblica.</i>
DAZZI	661	CARONIA 670
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		SANSONE: Modificazioni all'articolo 4 della
CAPPUGI ed altri: Modifiche dei termini		legge 15 maggio 1954, n. 232. (1411)
nel procedimenti amministrativi per		PRESIDENTE
l'attuazione delle disposizioni in ma-		ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>
teria di previdenza sociale e per i		MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per</i>
relativi ricorsi all'autorità giudiziaria.		<i>l'igiene e la sanità pubblica</i>
(698)	661	671
PRESIDENTE	661, 662, 663	Proposta di legge (Discussione e rinvio):
REPOSSI, <i>Relatore</i>	661, 663	CAPPUGI ed altri: Prosecuzione volontaria
VENEGONI	662, 663	dell'assicurazione obbligatoria per la
ZACCAGNINI	662	invalidità, la vecchiaia e i superstiti
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		da parte degli assicurati che al com-
<i>il lavoro e la previdenza sociale</i>	662	pimento dell'età stabilita dalla legge
LIZZADRI	663	non abbiano conseguito i requisiti per
FERRARA DOMENICO	663	il diritto alla pensione. (781)
CARONIA ed altri: Collocamento a riposo		PRESIDENTE 664, 665, 667
dei sanitari ospedalieri di ruolo. (1608)	667	REPOSSI, <i>Relatore</i> 664, 667
PRESIDENTE	667, 668, 669, 670, 671	RUBINACCI 665, 666, 667
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	667, 669, 670	GUI 665
BARBERI SALVATORE	668, 670	FERRARA DOMENICO 666
BERARDI ANTONIO	668	SCALIA VITO 666
		BETTOLI MARIO 666
		VENEGONI 666, 667
		DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per</i>
		<i>il lavoro e la previdenza sociale</i>
		ROBERTI 667

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

	PAG.
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>).	
SELVAGGI: Provvedimenti a favore dei sanitari allontanati dall'impiego per ragioni politiche o razziali. (884).	672
PRESIDENTE	672
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	672
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	672

La seduta comincia alle 9,15.

BETTOLI MARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Perlingieri è in congedo.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, vorrei domandare alla Commissione l'autorizzazione a richiedere alla Presidenza della Camera che il disegno di legge concernente assicurazioni di malattia per gli artigiani (n. 1640) già assegnato alle Commissioni riunite X (Industria) e XI (Lavoro) sia, invece, deferito alla esclusiva competenza della nostra Commissione. Ciò anche in considerazione che tale disegno di legge dovrà essere discusso insieme alla proposta di legge dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri, riguardante l'assistenza sanitaria agli artigiani (n. 434), già assegnato alla esclusiva competenza della nostra Commissione.

BUTTÈ. Mi pare che la ragione sia evidente.

GUI. Vorrei osservare che, probabilmente, la Commissione dell'industria è interessata non tanto sotto il profilo sanitario quanto perché l'inizio dell'assistenza a favore degli artigiani comporta la definizione della categoria degli artigiani stessi. Noi non abbiamo una definizione di essa, e poiché finora la materia tecnica dell'artigianato è stata competenza della Commissione dell'industria, non so se sia del tutto giustificata una definizione della categoria formulata dalla nostra Commissione in occasione dell'assistenza sanitaria, senza l'intervento della Commissione Industria.

PRESIDENTE. Si tratta di due questioni nettamente distinte: l'ordinamento genera dell'artigianato, per il quale è stata già approvata dal Senato la proposta dell'onorevole Moro la quale, non appena verrà all'ordine del giorno della Camera, sarà probabilmente assegnata alle Commissioni congiunte X (Industria) e XI (Lavoro), e l'assicurazione malattie, il cui disegno di legge credo debba essere di nostra esclusiva competenza.

GUI. Sempre che sia stato risolto in precedenza l'altro problema: chi sono gli artigiani? altrimenti, secondo me, anche la questione dell'assicurazione malattie dovrebbe essere trattata congiuntamente dalle due Commissioni.

REPOSSI. Pare anche a me che si tratti di due questioni distinte. Effettivamente, come ha detto l'onorevole Gui e come fu detto già in una precedente occasione, ci troviamo a dover definire i compiti dell'assistenza di una categoria che non abbiamo ancora definita. Ora il punto è questo: o riteniamo che sia compito nostro dare anche una disciplina giuridica all'artigianato, contemporaneamente alla questione assicurativa, e allora è chiara la competenza anche della X Commissione (Industria e commercio), oppure bisogna prima stabilire una disciplina giuridica dell'artigianato, dalla quale con tutta facilità si arriverà alle conseguenze.

PRESIDENTE. Abbiamo confuso due cose, cioè la questione della competenza con quella della priorità della discussione; mentre si tratta di due questioni diverse.

Mi permetto precisare questo: per quanto riguarda la definizione dell'artigianato sono competenti tutte e due le Commissioni Industria e Lavoro, un provvedimento in tal senso è stato già assegnato alle Commissioni riunite.

Il secondo problema, cioè quello dell'assicurazione malattia per gli artigiani, mi pare sia di esclusiva competenza della nostra Commissione. Ma, per evitare dubbi, possiamo stabilire che lo discuteremo solo dopo che, insieme con la X Commissione, avremo definito il concetto di artigiano.

VENEGONI. Mi dichiaro d'accordo col Presidente.

GUI. Così va bene.

REPOSSI. Vorrei approfittare dell'occasione per pregare il Presidente di appoggiare presso la Presidenza della Camera la soluzione di una questione da noi sollevata in merito agli accordi internazionali in materia di assicurazione e di emigrazione per i quali, secondo me impropriamente, si è data

la competenza primaria alla Commissione degli esteri.

L'atto in sé e per sé è internazionale, ma la materia specifica è di nostra competenza. Quindi ritengo che la procedura attuale, secondo la quale noi esprimiamo il parere e la Commissione Esteri decide nel merito, debba essere invertita. Pregherei, pertanto, il Presidente di farsi interprete di questa nostra esigenza.

DAZZI. Mi associo alla richiesta del collega Repossi.

VENEGONI. Anch'io mi associo alla richiesta dell'onorevole Repossi.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta di cui mi farò interprete presso la Presidenza della Camera.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria. (693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria.

Il relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Come è noto il titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modifica le disposizioni precedentemente in vigore in materia di ricorsi e controversie.

La situazione preesistente era la seguente: nel caso in cui una domanda fosse stata respinta dall'I.N.P.S. l'interessato poteva ricorrere entro 120 giorni al Comitato esecutivo dell'istituto. Se anche la decisione di questo organo era negativa l'interessato aveva facoltà di ricorrere alla Commissione arbitrale di prima istanza entro sessanta giorni, e se anche il responso di questa era negativo aveva, come terza facoltà, il ricorso, entro trenta giorni, alla commissione arbitrale di seconda istanza. Quindi aveva, come tempo disponibile per i vari ricorsi dapprima 120 giorni, poi sessanta, quindi trenta (per il ricorso alla Commissione di seconda istanza) e, infine, altri trenta per un ultimo ricorso alla Commissione di terza istanza.

Il citato titolo V, invece, riduce i termini del ricorso a 30 giorni, nei vari stadi, dopo di

che, in caso di decisione negativa, l'interessato può adire le vie giudiziarie con un termine lato di 10 anni.

Quali sono gli inconvenienti di questa disposizione che, tra l'altro, non è stata applicata dall'Istituto? Va notato che, nell'attesa dell'emanazione di un certo decreto che doveva dare vigore all'articolo 142 dello stesso decreto 4 ottobre 1935, l'Istituto continuò, almeno per quel che riguarda i ricorsi esecutivi, ad ammettere il termine di 120 giorni. Senonché la Cassazione ha, di recente, espresso il parere che, con l'entrata in vigore delle nuove norme del Codice di procedura penale, il titolo V diventa interamente operante, cosicché tutti i lavoratori si trovano nelle condizioni di dover ricorrere entro 30 giorni al Comitato esecutivo, termine evidentemente troppo breve sia da parte dell'assicurato (il quale evidentemente non ha « mente legale » sempre pronta a tener d'occhio la scadenza del termine per il ricorso) che per gli istituti di patronato ai quali manca il tempo per effettuare le visite collegiali e la raccolta di documentazione riguardante il ricorso. Ne consegue che molti lavoratori oltrepasseranno i termini fissati perdendo così la possibilità di far valere il proprio diritto.

Con la proposta di legge in esame si cerca di dare un più ampio respiro, una maggiore possibilità di ricorrere sia ai lavoratori sia ai patronati, i quali del maggior lasso di tempo profitteranno per istruire con maggior diligenza i ricorsi stessi. Essa porta da 30 a 60 giorni i termini del ricorso al comitato esecutivo dell'Istituto di previdenza sociale, e fissa altresì in sessanta giorni il termine perentorio per il ricorso all'autorità giudiziaria dopo la decisione negativa del comitato esecutivo dell'I.N.P.S.

Per parte mia, ritengo più opportuno ripristinare per il ricorso al Comitato esecutivo il vecchio termine di 120 giorni, tenendo presente che i patronati hanno necessità di far visitare il proprio assistito e preparare la documentazione per il ricorso, e proporrei inoltre che l'azione giudiziaria possa essere promossa entro il termine di un anno dalla comunicazione della decisione del Comitato esecutivo, anziché sessanta giorni come proposto dal testo in esame. Dico un anno e non oltre, perché, estendendo i termini, si potrebbe incappare in forme evolutive di malattie che non esistevano al momento della prima domanda all'Istituto.

Quanto al termine di 120 giorni stabilito dall'articolo unico della proposta di legge in discussione per la decisione del ricorso da

parte degli organi competenti dell'Istituto, non lo ritengo esagerato in quanto occorrono 40-50 giorni per la decisione collegiale ed occorre altro tempo perché i ricorsi vengano trasmessi a Roma.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento:

« *Al primo capoverso, sostituire alla parola: sessanta, la parola: centoventi* ».

« *All'ultimo capoverso, sostituire alle parole sessanta giorni, le parole: un anno* ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Questa proposta di legge, che sembrava proporre una soluzione più favorevole per i lavoratori, di fatto peggiora notevolmente la situazione. Io voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sulla situazione in cui si trova il lavoratore al momento in cui fa domanda per ottenere la pensione di invalidità. Normalmente è in condizioni di non poter continuare l'attività che gli garantisce i mezzi di sostentamento. Questo allungamento di termini non ha quindi ragion d'essere in quanto è tale la situazione d'urgenza in cui si trova il lavoratore, a cui viene respinta la domanda, che egli si preoccuperà immediatamente di ricorso nei termini prescritti anche se brevi. Quanto ai patronati, so per esperienza che questi termini non provocano gravi difficoltà loro.

Rilevo ancora che il termine di 120 giorni fissato per la decisione del Comitato esecutivo è troppo lungo: sono quattro mesi di attesa da parte del lavoratore, in situazione di estrema incertezza. Noi dobbiamo lamentare, purtroppo, che questi ricorsi giacciono per lungo tempo senza risposta al Comitato esecutivo quando non intervenga un'azione energica, sovente a carattere giudiziario, a chiedere il rispetto dei termini. A questo proposito, sarebbe opportuno un richiamo all'Istituto affinché faccia in modo che i problemi non siano affrontati, come adesso, in blocchi di migliaia e in seduta unica (come quando il Comitato se la cava dando parere negativo in blocco) il che costringe i lavoratori ad adire le vie giudiziarie, con conseguenze gravi per i medesimi e per la litigiosità che non è nel proposito né dei lavoratori né dei patronati.

Concludendo, sono contrario ad allungare a quattro mesi il periodo in cui il Comitato esecutivo dell'Istituto di previdenza può esprimere la sua decisione. Qui, ci sono — se mai — modificazioni da apportare alla struttura dell'Istituto e non alla legge.

Sono infine contrario alla limitazione dei termini per il ricorso all'autorità giudiziaria.

ZACCAGNINI. La prima impressione è che effettivamente la proposta di legge sia a favore dei lavoratori, perché, anche se sono giuste le preoccupazioni del collega Venegoni, occorre parimenti tener conto della possibilità offerta dall'estensione di termini e di conseguenza dal fatto che le pratiche siano trattate e discusse con maggiore obiettività e con maggiore conoscenza del caso. Senza contare che i termini fissati dalla legge sono termini massimi e nulla vieta che la diligenza delle persone, preposte all'attuazione di questa fase, consenta di espletare la pratica in un tempo minore.

Poiché ho la preoccupazione di cercare di fare il meglio possibile nell'interesse dei lavoratori, mi permetto suggerire al relatore di chiarire meglio il meccanismo della legge e come esso possa essere utilizzato a favore dei lavoratori stessi. Ma pare che questa legge sia stata resa necessaria proprio dal manifestarsi di alcuni casi pratici e, d'altra parte, il fatto che a propria siano dei tecnici, come gli onorevoli Cappugi, Repossi e Ferrara, è di per sé una garanzia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che bisognerebbe contemperare le esigenze dei lavoratori con quelle dell'Istituto, perché la funzionalità dell'Istituto torna a beneficio dei primi.

La situazione di fatto è questa: una recente sentenza della Cassazione ha disposto una riduzione di tutti i termini che venivano prima praticati, e specialmente quello di 120 giorni praticato in base all'articolo 82 del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, che viene ridotto a 30 giorni. I proponenti hanno pensato che si può dividere a metà, fissando il termine in sessanta giorni. In fondo è un beneficio che viene concesso ai lavoratori rispetto al giudicato della Cassazione, e il Governo si dichiara favorevole alla fissazione in 60 giorni del termine per ricorrere in via amministrativa.

Per quanto riguarda la decisione del ricorso, attualmente l'Istituto pratica i 120 giorni, termine accettato dal relatore mentre l'onorevole Venegoni propone di ridurlo a 60 giorni. Su questo punto il Governo si rimette a quanto deciderà la Commissione, perché, se dobbiamo essere precisi, esso preferisce la riduzione del termine a 60 giorni per ragioni

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

di uniformità amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge comunale e provinciale.

Per quanto riguarda i termini per l'azione giudiziaria, non dimenticate, colleghi, che in base all'articolo 1246 del Codice civile il termine oggi è di 10 anni per la prescrizione. Ora il fatto che la contabilità non si possa chiudere per 10 anni in un istituto, darebbe luogo ad inconvenienti molto gravi sia per l'Istituto stesso che per i riflessi negativi nei confronti dei lavoratori.

Quindi al Governo pare giusto l'accorciamento di questo termine. Non a sessanta giorni, il che impedirebbe a molti lavoratori di adire alle vie giudiziarie, ma ad un anno come proposto dal relatore.

REPOSSI, *Relatore*. Le spiegazioni del rappresentante del Governo sono a mio modo di vedere più che sufficienti a puntualizzare la situazione. Aggiungo solamente che più volte ho pregato il Ministero del lavoro di studiare la possibilità di ripristinare il vecchio sistema delle commissioni arbitrali, composte di lavoratori, rappresentanti di datori di lavoro e medici nominati dalla Commissione. Esse presentano il vantaggio di evitare spese eccessive per il ricorso ed il ricorrente, che è chiamato di persona a presenziare alla discussione, può essere visitato nel corso di essa ed è garantito dalla presenza dei suoi rappresentanti di categoria. Vorrei ancora ricordare che i termini allora fissati erano inferiori a quelli di oggi, e cioè 120 giorni per il Comitato esecutivo, sessanta giorni per il ricorso di prima istanza, trenta giorni per quello di seconda istanza. Essi sono fissati anche per evitare che l'aggravamento o l'insorgere di nuove malattie (come è noto l'infermità che provoca invalidità deve risultare al momento in cui si inoltra la domanda) complichino inutilmente la pratica. Per questo motivo è assolutamente da rigettarsi il principio che lascia dieci anni di tempo per il ricorso alle vie giudiziarie.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 827, è così modificato:

Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è stabilito in giorni sessanta, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i 120 giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato

ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 549 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria non può essere promossa trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa ».

LIZZADRI. Siamo d'accordo tutti per il termine di un anno di cui al terzo comma.

FERRARA. Io insisterei per il termine di 120 giorni per la presentazione del ricorso. Tecnicamente è impossibile arrivare a 60 giorni: le riunioni del patronato, della commissione medica, la raccolta della documentazione richiedono un maggior periodo di tempo. Un termine di 120 giorni consentirebbe di evitare in molti casi il ricorso all'autorità giudiziaria e di addivenire ad un accordo fra le parti.

PRESIDENTE. Veniamo ad una proposta concreta. Il termine per il ricorso dell'interessato all'Istituto è attualmente di 30 giorni. La proposta di legge in esame porta questo termine a sessanta giorni e a questo termine è favorevole il Governo. Il relatore ha proposto 120 giorni. Inoltre il Governo sarebbe favorevole alla riduzione a sessanta giorni del termine fissato all'Istituto per la decisione in merito al ricorso.

LIZZADRI. Stabiliamo 90 giorni, per conciliare le due richieste contrastanti dei 60 e dei 120 giorni.

VENEGONI. Mi associo: facciamo novanta e novanta, fermo restando il termine di un anno per promuovere l'azione giudiziaria.

REPOSSI, *Relatore*. Accetto di modificare il mio emendamento nel senso deciso di comune accordo. Pertanto il primo capoverso potrebbe così rimanere formulato:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, è stabilito in giorni novanta a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo capoverso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, al terzo capoverso, per elevare ad un anno il termine, ivi previsto, di sessanta giorni.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

Con l'approvazione degli emendamenti proposti dal relatore, l'articolo unico della proposta di legge risulta del seguente tenore:

« L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 827, è così modificato:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è stabilito in giorni novanta, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria non può essere promossa trascorso il termine perentorio di un anno dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione. (781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Scalia Vito, Morelli, Ferrara Domenico, Repossi, Buffone e

Geremia: Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire sulla proposta di legge.

REPOSSI, *Relatore*. La proposta di legge in esame vuol ripristinare il disposto dell'articolo 57 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 abrogato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

A norma del citato articolo, l'assicurato che avesse raggiunto l'età in cui si ha normalmente diritto alla pensione, ma non avesse effettuato i 480 versamenti settimanali, minimo prescritto per il diritto alla pensione, era autorizzato, *ope legis*, a continuare i versamenti volontari fino al raggiungimento del numero richiesto per il diritto alla pensione, purché, precedentemente risultassero, dei versamenti in qualunque misura.

Con la succitata legge del 1952, invece, è prescritto che il diritto dell'assicurato a poter essere autorizzato a continuare in proprio i versamenti decade qualora l'assicurato non possa far valere almeno 52 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data della domanda.

Praticamente la norma della legge del 1952 ha avuto come conseguenza che molti assicurati che avevano tutti gli estremi per il diritto alla pensione e ai quali mancavano pochi versamenti — forse poche lire — per raggiungere la cifra che dava loro il diritto alla pensione, sono stati posti nell'impossibilità di raggiungere tale diritto. Vi sono dei ricorsi di assicurati ai quali mancano cinque lire per raggiungere l'importo prescritto e non sono in grado di raggiungere questo diritto mancando il requisito di almeno un anno di contribuzione negli ultimi cinque anni, mentre l'avrebbero raggiunto senz'altro sotto l'imperio del regio decreto del 1935.

Il progetto di legge in esame si propone appunto di ripristinare il disposto di quell'articolo, stabilendo appunto che chi raggiunge l'età pensionabile, ma non abbia totalizzato i contributi assicurativi necessari, ha diritto ad essere autorizzato a continuare i versamenti.

E fino a questo punto sono d'accordo con la proposta di legge. Vorrei solo pregare i colleghi di porre la loro attenzione su una questione che investe la difesa stessa dei diritti e della dignità del lavoratore: sulla necessità che, ripristinandosi la norma dell'articolo 57 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, si fissi almeno un minimo di garanzia per essere certi che il beneficiario della legge sia stato nella sua vita, almeno per un certo periodo, lavoratore dipendente. Secondo l'articolo 57 era sufficiente che fosse stato versato anche un solo contributo, per avere il diritto ad effettuare in proprio i versamenti dopo i 60 anni: così un industriale al quale in gioventù erano stati effettuati due o tre versamenti, o anche solo uno, e per tutta la vita aveva fatto il datore di lavoro, poteva usufruire della pensione dei lavoratori dipendenti

qualora avesse effettuato i versamenti, mentre molti lavoratori sono tuttora senza pensione. Ora io vorrei proporre che si abbia almeno la garanzia che colui, il quale chiede di proseguire volontariamente i versamenti relativi all'assicurazione obbligatoria, abbia, ad un certo momento della sua vita, ricoperto effettivamente il ruolo di lavoratore dipendente. Vorrei cioè che si introducesse la norma, che con una certa logica l'Istituto stesso seguiva, di fatto, durante la guerra; che vi sia, cioè, almeno un anno di contribuzioni, di cui un contributo nel quinquennio precedente la data della domanda per i versamenti volontari. Questo, come ho detto, anche per una difesa dei diritti dei lavoratori, e per evitare una falcidia al fondo adeguamento pensioni.

Proporrei, pertanto, che l'articolo unico della proposta di legge in esame fosse completato stabilendo che sono ammessi ai versamenti volontari i richiedenti che possano far valere almeno un versamento annuale o 48 versamenti settimanali e non 52 in quanto nei primi anni di applicazione della legge si versavano quindicinalmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUBINACCI. Io credo che erroneamente si parli di peggioramento attuato con la legge del 1952. Evidentemente bisogna guardarla nel suo complesso, e nel suo complesso essa si è ispirata al criterio di salvaguardare la pensione in una misura adeguata a coloro i quali sono professionalmente lavoratori e, durante un certo periodo della loro vita hanno esplicato la mansione di lavoratori subordinati ed hanno, quindi, avuto un certo contributo. Questo criterio ha avuto applicazione non soltanto nelle disposizioni per la prosecuzione volontaria ma anche e soprattutto nelle disposizioni che riguardano i minimi contributi.

Ora, io condivido alcune delle preoccupazioni del relatore, facendo presente che i fondi a disposizione sono quelli che sono; quindi noi più introduciamo persone che sono marginali al mondo del lavoro subordinato, più veniamo a peggiorare la situazione di coloro che, avendo lavorato 20, 25 o trent'anni, hanno maggiori diritto ad una pensione adeguata. Comunque, a me pare che occorra operare un coordinamento fra queste disposizioni, superate con la proposta di legge, e quelle che riguardano i minimi di contribuzioni. È vero che dobbiamo facilitare la possibilità di raggiungere un minimo; però dobbiamo tener presente che, se questo minimo è stato di un anno di contribuzione, ne occor-

reranno altri 14 per arrivare al diritto a pensione e il candidato alla pensione arriverà a 74 anni. Quindi io direi di stabilire questo minimo di contribuzioni versate richiesto per la prosecuzione volontaria, non già in un anno come propone il relatore, ma nella metà della contribuzione minima richiesta. Così anche se un lavoratore indipendente ha prestato durante la sua vita, per esempio per cinque anni, la sua opera come lavoratore dipendente, durante questo periodo sono stati versati per lui contributi che rappresentano la metà del minimo richiesto per il diritto alla pensione, egli può essere autorizzato a versare l'altra metà. Qualora fosse arrivato a sessant'anni, versando un solo anno di contribuzioni, cioè 1/15 del minimo richiesto, il versamento sarebbe troppo esiguo rispetto a quanto gli resterebbe da versare come contribuzione volontaria.

Ora, su questo punto, mi permetto di avere delle serie preoccupazioni sia perché ne risulta un po' sconvolto tutto il sistema della legge del 1952, sia perché, in questo caso, si va ad incidere precisamente sulle pensioni minime su cui c'è un contributo del 50 per cento da parte dello Stato, che noi tutti dovremmo cercare di migliorare. Io credo che, procedendo su questa strada, finiremmo per trovarci pregiudicati dal fatto che gli aventi diritto, che appartengono alla categoria dei marginali del mondo del lavoro, verrebbero ad assorbire una parte dei mezzi a disposizione. Quindi, dichiarandomi d'accordo col relatore sulla prima parte, riterrei opportuno sostituire al requisito di un anno di contribuzione, per aver diritto ad effettuare i versamenti volontari, il requisito del versamento della metà dei contributi necessari per raggiungere il minimo necessario per la pensione.

GUI. Io non facevo parte di questa Commissione quando fu votata la legge del 1952, ma penso che, se detta legge è stata approvata allora, ci saranno state delle buone ragioni, e vorrei essere illuminato sulle stesse. In fondo non si tratta di una legge del fascismo: perché a soli tre anni di distanza la si vuole emendare? e poi, l'attuale proposta, se tramutata in legge non prevede un'efficacia retroattiva: cosa accadrà per coloro i quali sono stati danneggiati dalla legge del '52? Infine, considerando la realtà delle cose e ammettendo la proposta del relatore per i 48 versamenti settimanali come minimo richiesto, dobbiamo tener presente che il richiedente abbia potuto versarli tutti in gioventù. Ora, forse, costui è un benestante e noi lo aiutiamo an-

cora dandogli una pensione. Bisognerebbe almeno dimostrare che esso sia stato lavoratore negli ultimi anni della vita attiva.

FERRARA DOMENICO. In molti casi il lavoratore è decaduto dal diritto di chiedere la pensione (secondo la legge del 1952) perché disoccupato e quindi non più soggetto al versamento di contributi. Questo si verifica specialmente nel Mezzogiorno. Sono d'accordo col relatore nel mantenere un limite minimo di versamenti perché non si può ammettere che, avendo versato in trenta-quarant'anni una sola marca settimanale, si possa chiedere di continuare i versamenti. Non so se la proposta Rubinacci, di portare il minimo dei versamenti alla metà del minimo richiesto per il diritto alla pensione, sia opportuna. Potrei esser d'accordo di aumentare il limite da un anno a due. Quello che è certo è che dobbiamo approvare questa legge che è una necessità morale nei confronti dei lavoratori i quali, non avendo potuto completare i contributi assicurativi al raggiungimento del 60° anno di età, non possono far valere il loro diritto alla pensione.

SCALIA. A me pare che in tutta questa materia non si sia sufficientemente valutata l'entità della contribuzione volontaria. C'è un limite anche alla convenienza del lavoratore ad effettuare questi versamenti volontari. Per effettuare i versamenti per quattordici anni egli dovrebbe sottoporsi ad un onere fortissimo. La contribuzione volontaria, quindi, secondo me è realizzabile per coloro i quali hanno già versato un minimo di contributi. La proposta di legge è stata fatta con l'intenzione di sanare la situazione specialmente per coloro che non avevano i requisiti richiesti dalla legge del 1952, relativi ai versamenti negli ultimi cinque anni.

BETTOLI MARIO. Io credo che il provvedimento possa essere approvato così come è stato proposto, senza tanti ripensamenti o discussioni; perché il provvedimento così com'è proposto non fa altro che portare un po' di giustizia in quella che è una situazione di fatto esistente. Prendete per esempio in esame il caso delle domestiche, dei lavoratori stagionali, degli emigranti; gente che può avere anche un buon numero di contributi versati verso i 20-25 anni, e non viene, per effetto della legge del 1952, a trovarsi in condizione di poter effettuare i versamenti volontari per conseguire il diritto alla pensione.

Il problema del versamento dei contributi, così come previsto dalla legge, garantisce tanto i lavoratori che l'Istituto, perciò secondo noi

il provvedimento, così com'è, può essere approvato senz'altro, lasciando la porta aperta a qualsiasi lavoratore; e credo che non possa preoccupare il caso, molto raro, del lavoratore divenuto industriale, il quale non approfitterà, a mio avviso, di questa circostanza.

VENEGONI. Mi pare che, in seguito alle considerazioni dell'onorevole Bettoli, dobbiamo tener presente la situazione di fatto dei lavoratori e delle lavoratrici che in età giovanile svolgono una certa attività come dipendenti da terzi. Poi le donne si sposano, vengono figli, e non hanno certamente più la possibilità di svolgere un lavoro alle dipendenze di terzi. Così gli uomini che ad un certo punto si ritirano in campagna per coltivare il loro pezzo di terra. Il privarli della possibilità di completare, con contribuzioni volontarie, il numero dei versamenti necessari per il diritto alla pensione sarebbe ingiusto, e penso che si potrebbe approvare il provvedimento nel testo attuale.

RUBINACCI. D'accordo con l'onorevole Scalia che i lavoratori, i quali hanno raggiunto i sessant'anni e non possono avere la pensione perché mancano contributi, debbano essere messi in condizione di provvedere a mezzo dei versamenti volontari. Ma la disposizione di legge, così com'è congegnata, ha una portata del tutto diversa. Avendo la norma stabilito che, per aver diritto alla pensione occorrono 15 anni di contributi nel 1962, non verremmo ad affermare che, passati i 60 anni, bastano un anno o magari anche sei mesi soli, il che significa capovolgere interamente la legge del 1952. A parte questo, nessuna difficoltà se il regime assicurativo fosse congegnato in modo da proporzionare la pensione ai contributi versati. Ma il nostro sistema è del tutto diverso: si versano contributi che darebbero diritto ad una pensione di gran lunga inferiore a quella spettante con il minimo dei versamenti, perché interviene il fondo adeguamento delle pensioni che, evidentemente, è finanziato, oltreché dallo Stato anche da tutta la massa dei lavoratori che lo integra in maniera notevole. Dobbiamo perciò tener conto anche dei sacrifici della massa dei lavoratori, nell'ammettere la possibilità di pensione anche per chi non è più lavoratore dipendente. All'obiezione fatta dall'onorevole Ferrara mi permetto osservare che esiste una massima in base alla quale il fondo versa, anche durante il periodo di disoccupazione, un contributo.

Quindi mi permetterei di pregare i colleghi di ripensare un momento a questa legge: vediamone anche quelli che potrebbero

essere i riflessi di carattere finanziario ed economico. Mi permetto, quindi, di avanzare una proposta di rinvio della discussione affinché, con la collaborazione dei rappresentanti del Ministero, un piccolo comitato possa esaminare nella disposizione e nello spirito di altre norme esistenti la possibilità di consentire la prosecuzione volontaria dell'assicurazione per coloro che mancano di un certo numero di contributi per avere diritto alla pensione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In via pregiudiziale debbo dire a nome del Ministero che questa prassi, che si va instaurando, di cercar di scardinare con una serie di leggi, con la maggiore ingenuità possibile, l'intero sistema di una legge organica, non è gradito al Ministero, perché si compromette il regolare sviluppo di tutto il settore. Sapete che questa non è la sola proposta di legge giacente: ognuna, con un articolo unico, introduce variazioni che scardinano il sistema, ma — e questo è il più grave — rimettono in pristino un sistema superato dalla legge del 1952. La proposta di legge in discussione oggi, non è altro che un ritorno puro e semplice all'articolo 57 della legge del 1935, quello stesso che, unitamente all'articolo 58, ha dato degli inconvenienti regolati dal comma terzo dell'articolo 5 della legge n. 218. Ora, questa legge può avere degli inconvenienti: noi stessi e l'Istituto andiamo rilevandoli; abbiamo anche della materia abbondante che potrebbe far decidere un coordinamento diverso, ma questo di inserire modifiche parziali è il peggior sistema.

Se la Commissione ritiene di aderire alla proposta di rinvio del seguito della discussione, formulata dall'onorevole Rubinacci, il Governo vi aderisce *toto corde*. Qualora invece la Commissione non ritenesse di aderirvi, mi riservo di prendere nuovamente la parola per esprimere il parere motivato del Ministero per quanto riguarda l'articolo unico.

REPOSSI, *Relatore*. Per quanto riguarda la proposta di rinvio dell'onorevole Rubinacci, mi rimetto alla Commissione.

VENEGONI. Sono contrario alla proposta di rinvio, a meno che non si riesamini tutta la legge n. 218.

Vorrei soltanto aggiungere che i proponenti della nuova disposizione di legge sono dei tecnici che stando a continuo contatto coi lavoratori ne vagliano gli effettivi bisogni e, se hanno sentito il bisogno di avanzare la nuova proposta, è perché la considerano rispondente agli interessi dei lavoratori.

RUBINACCI. Mi permetto di integrare la mia proposta di rinvio con un'aggiunta che sta a dimostrare che non si ha nessuna intenzione di accantonare la legge: propongo altresì che questo comitato di studio per il riesame della proposta di legge ne riferisca alla Commissione entro un periodo massimo di tre settimane. In questo modo spero di trovare d'accordo anche il collega Venegoni.

ROBERTI. Vorrei aderire alla proposta Rubinacci perché effettivamente questa materia di previdenza sociale, a differenza dell'altra che riguarda più direttamente i rapporti di lavoro e che, quindi, è di più facile concezione, è materia delicata che investe rapporti strettamente connessi tra loro. Quando si tocca un elemento, indubbiamente gli altri ne risentono, e quindi bisognerà, ad un bel momento, decidersi se giungere ad un diverso sistema di previdenza sociale, specialmente per quanto riguarda l'invalidità e vecchiaia, oppure consolidare e so reggere il sistema attuale.

Indubbiamente, con la legge del 1952, commettemmo un errore e ne vediamo le conseguenze; ma bisogna vedere come rimediare a questo errore senza perdere di vista quel che diceva il collega Rubinacci, specialmente per quanto riguarda il possibile depauperamento del fondo di integrazione, che grava in definitiva su tutti i lavoratori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio del seguito della discussione avanzata dall'onorevole Rubinacci, affinché un comitato di studio possa esaminare la materia stessa e riferire, entro tre settimane, alla Commissione.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caronia ed altri: Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo. (1608).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caronia ed altri concernente: « Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo ».

Il relatore, onorevole Zaccagnini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta alla Commissione ha un indubbio carattere di equità. Anteriormente al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per i sanitari non esisteva — come certo saprete — nessun obbligo di collocamento a riposo

col raggiungimento di un certo limite di età. Con tale decreto venne stabilito il collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età.

Siamo già ritornati altra volta sul problema del collocamento a riposo dei sanitari. Il progetto di legge sottoposto ora al vostro esame mira esclusivamente a tutelare in certo senso i diritti acquisiti dai sanitari assunti prima del decreto-legge n. 1631 i quali, avendo partecipato a regolare concorso, potevano legittimamente presumere di essere mantenuti in servizio, secondo la prassi normalmente adottata prima, fino al compimento del settantesimo anno di età.

Si è fatto già per altra categoria di sanitari un provvedimento analogo, e cioè per gli ufficiali sanitari e i medici condotti. D'altra parte il provvedimento in esame non contempla il mantenimento in servizio in tutti i casi, ma solamente qualora il sanitario non abbia raggiunto il limite di 40 anni di servizio utile ai fini della pensione.

Criterio di equità, dunque, nei confronti di altre categorie di sanitari. Pertanto ritengo di poter proporre alla Commissione l'approvazione di questa proposta così come è stata presentata dal collega onorevole Caronia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBERI SALVATORE. Sono uno dei presentatori di questa proposta di legge. Però dopo la presentazione mi son domandato se sia opportuno lasciare la formula così come attualmente espressa 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, o viceversa considerare 40 anni di effettivo servizio. La ragione sta nel fatto che vi sono due categorie di sanitari: coloro che hanno riscattato gli anni universitari di assistentato o volontariato, il periodo prestato sotto le armi, e coloro che non hanno effettuato questo riscatto. Il mio dubbio relativo alla nuova dizione ora proposta, concernente i 40 anni di effettivo servizio, sorge proprio dal desiderio di non porre i docenti che hanno « riscattato » in condizioni peggiori di quelli che non hanno effettuato il riscatto.

Questa variazione, che mira a stabilire un certo equilibrio, può essere ancora suggerita da un'altra circostanza. I sanitari, come sapete, hanno una Cassa speciale di previdenza la quale non contempla il massimo della pensione a 65 anni di età e 40 di servizio — in questo caso la pensione è di lire 164 mila annue — bensì a 70 anni di età e 50 di servizio, quando la pensione ammonta a ben 114 mila lire annue. Detta variazione, senza

togliere nulla a quelli che non hanno riscattato, evita a coloro che hanno riscattato lo svantaggio di essere mandati in pensione in ogni caso al compimento del 65° anno di età. Propongo pertanto un emendamento del seguente tenore:

« *Sostituire alle parole:* quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, *le altre:* quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di effettivo servizio, salvo in ogni caso ».

BERARDI ANTONIO. Vorrei pregare l'onorevole relatore e la Commissione di esaminare la possibilità di portare a 70 anni il limite di età di cui al secondo comma dell'articolo 18; e particolarmente nell'articolo unico della proposta di legge, ottava riga: « sono collocati in riposo quando, oltre i settanta anni di età, hanno compiuto, ecc. ».

GUI. Vorrei fare alcune osservazioni. Ci sono dei precedenti — ed effettivamente il precedente dei medici condotti è molto forte — che mi permettono di rilevare che noi troviamo sempre il modo di sostenere i diritti di coloro che hanno modo di farsi sentire perché meglio organizzati, ma per i diritti di quelli che non ne hanno in minore misura ma non possono farsi sentire non c'è nulla. E questi sono i giovani, non organizzati, privi di posizioni acquisite e privi quindi della possibilità di far sentire la loro voce attraverso un'organizzazione. Noi dimentichiamo che a mano a mano che aumentano i limiti di età consolidiamo la posizione di quelli che sono « serviti » e precludiamo la possibilità di affermazione ai giovani. E questo dico in generale, perché mi pare che siamo sempre più sensibili alle pressioni di coloro che sono organizzati e possono farsi sentire, a scapito di coloro che non essendo organizzati hanno minori possibilità di difendere i loro diritti.

Qui c'è, però, il precedente molto forte dei medici condotti, quindi credo che sia difficile opporsi all'approvazione della proposta di legge. Però vorrei osservare che se si è posto nella legge vigente il limite di 65 anni di età, lo si è fatto con qualche ragione, e cioè che sia più facile conservare fino a quell'età, piuttosto che a settanta anni, la perfetta idoneità fisica richiesta per la delicata funzione del sanitario. Ripeto che non ostacolerò questa proroga, però mi pare che si dovrebbe fare qualche discriminazione anche perché i malati stessi dovranno pur avere qualche preoccupazione che i sanitari siano in condizioni efficienti per svolgere la loro missione. Non

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

so se sarà possibile introdurre qualche limitazione secondo questo concetto: ad ogni modo preoccupiamoci anche degli ammalati!

ROBERTI. Io ritengo che si dovrebbe essere favorevoli a questa disposizione non soltanto per la questione del diritto acquisito, un po' discutibile sempre, ma soprattutto, per il fatto che a queste qualifiche si giunge non molto giovani; e quando effettivamente si raggiunge il limite pensionabile diventa un po' difficile il provvedimento tenendo conto soprattutto di quanto è stato stabilito per i docenti universitari i quali esercitano ugualmente le stesse funzioni degli ospedalieri.

Il requisito dell'idoneità fisica vale per tutti, a prescindere dall'età: anche il giovane può trovarsi in condizioni di malattia e non essere del tutto efficiente.

Quindi io dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge. Vorrei però trarre occasione dalla presentazione di questa proposta di legge per sottolineare alla Commissione — e soprattutto al rappresentante del Governo — un problema che riguarda i medici ospedalieri, problema che io già proposi in sede di discussione del bilancio degli Interni con un ordine del giorno che non trovò accoglimento da parte del Governo perché fu detto che non era quella la sede opportuna. Il problema è quello del trattamento economico di questa categoria dei medici ospedalieri. Situazione paradossale, in quanto essi, pur esplicando delle funzioni altissime, sia ai fini della pubblica salute, sia ai fini dello sviluppo stesso dell'esperienza medica — perché attraverso gli ospedali oggi si evolve la scienza medica — hanno delle retribuzioni inferiori al più basso grado di qualunque categoria di pubblici dipendenti. È veramente enorme e paradossale pensare che proprio gli ospedalieri, che rappresentano il culmine di questa carriera, hanno delle retribuzioni sulle 35-40 mila lire mensili. Quindi, io credo che dovremmo occuparci di questa materia.

Purtroppo questo problema non è attinente alla legge che stiamo discutendo, ma vorrei ribadito in questa sede quel principio, già proposto nell'ordine del giorno in sede di bilancio degli Interni, nella speranza che l'onorevole Sottosegretario e l'Alto Commissario non abbiano a rispondermi come rispose il Ministro dell'interno e cioè, che la cosa non lo riguardava. Noi ci siamo occupati in sede legislativa del rapporto di lavoro, ma questo è un campo indefinito. Mi riservo di presentare una proposta di legge sempre che il Governo — come mi auguro — non voglia pre-

cedermi affrontando direttamente il problema. Gradirei assicurazione.

CERAVOLO. Quello che osserva il collega onorevole Roberti a proposito degli ospedalieri risponde a quella che è la preoccupazione dell'onorevole Gui, e cioè pone l'istanza di alcune categorie che percepiscono emolumenti insufficienti. Gui parlava per i giovani, io parlo per tutti i medici. È inutile fare il processo al passato: tutti noi siamo sensibili al problema.

A proposito della legge: i medici condotti sono stati i primi ad avere questa facilitazione: perché gli ospedalieri non la devono avere? Anche gli universitari, che sono più vicini agli ospedalieri ne beneficiano. Non c'è quindi nessun motivo perché gli ospedalieri ne siano privati. Sottoscrivo l'emendamento Barberi perché si consideri il servizio effettivo e non il servizio utile agli effetti della pensione.

VENEGONI. A me sembra che si vada contro il sistema generale delle pensioni che fissa il limite pensionabile a sessanta anni per tutte le categorie di lavoratori. Questo limite dei 65 anni è forse giusto, ma avrei preferito un allineamento e che fosse portato a 65 anni il limite per il raggiungimento della pensionabilità, che invece ora è portato a settanta. Non ci opponiamo a questa legge però vorremmo esprimere il voto che abbia valore di transizione e si torni alla normalità anche per i sanitari.

DI VITTORIO. Mi ha impressionato l'affermazione del relatore secondo la quale la situazione delle varie categorie di medici è regolata in modo diverso. Se le cose stanno così mi pare che per spirito di equità non possiamo agire verso una categoria in un modo e verso un'altra in modo diverso.

LA SPADA. Sono d'accordo con il collega Di Vittorio sulla necessità di adottare un criterio equitativo per le varie categorie di medici. Rilevo poi che è umiliante — come ha detto il collega onorevole Roberti — che questi sanitari siano compensati con 30-35 mila lire. Quindi l'emendamento Barberi dovrebbe essere inquadrato in un piano generale di revisione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Prendo atto che la Commissione sia sostanzialmente orientata in senso favorevole alla proposta di legge. Per quanto riguarda l'obiezione dell'onorevole Gui, mi pare che ad essa abbia risposto l'onorevole Roberti. Il requisito dell'idoneità fisica è un requisito di carattere generale valevole

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

per tutte le età. Mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Barberi riguardante la modifica in servizio effettivo prestato del servizio utile agli effetti della pensione, perché allarga il campo di applicazione delle disposizioni. Propongo l'accettazione della proposta di legge così come è stata presentata.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Non ho nulla da aggiungere a quanto efficacemente esposto dall'onorevole Zaccagnini. D'altra parte la diversa posizione, assunta dagli onorevoli Venegoni e Barberi, evidentemente dimostra, come diceva giustamente l'onorevole Caronia, che approvare così com'è redatto, l'articolo, al quale ho dato la mia firma nella presentazione, è la maniera più equa per riuscire a colmare la lacuna esistente. All'onorevole Roberti rispondo che la sua richiesta sarà esaminata dagli uffici dell'Alto Commissariato; però io vorrei in questa sede far rilevare soltanto che lo stipendio dei sanitari non è la base della loro vita ma è soltanto il compenso per l'incarico che in fondo è una maniera di esercitare la libera professione su di un piano molto elevato.

D'altra parte devo riconoscere che le osservazioni dell'onorevole Venegoni e anche dell'onorevole Gui hanno un valore effettivo in quanto noi, innalzando il limite di età da 65 a 70 anni, impediamo ai giovani di entrare a far parte di queste categorie privilegiate di primari i quali sono veramente meritevoli perché hanno sacrificato la loro vita per una missione di apostolato verso i sofferenti e si trovano in una posizione ad alto livello a cui aspirano i giovani, anch'essi desiderosi di dedicare la loro vita allo studio e al sollievo dell'umanità. Per questo, e trattandosi di una norma transitoria, io chiedo alla Commissione di approvare la proposta di legge senza estendere però la norma, il che impedirebbe di indire, per molti anni ancora, i concorsi e quindi plecluderebbe ulteriormente la strada ai giovani.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

« In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri che hanno raggiunto la stabilità e che erano in servizio di ruolo in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto regio decreto, sono collocati in riposo quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a

riposo al compimento del 70° anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato

L'onorevole Barberi ha presentato il seguente emendamento

« *Sostituire le parole*: quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, *co le altre*: quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di effettivo servizio

Sia il relatore che il Governo si sono dichiarati contrari all'emendamento. Insistete onorevole Barberi?

BARBERI SALVATORE. Insisto per ragioni di equità perché, così come è formulata la legge, la persona diligente che provveduto al riscatto viene messa in pensione a 65 anni mentre gli indolenti che non se ne sono preoccupati saranno tenuti in servizio fino a 70 anni.

CARONIA. L'emendamento Barberi, oltre a rispondere ad una finalità di giustizia, verrebbe a premiare i più meritevoli. E anche da escludere la preoccupazione manifestata dall'onorevole Gui che questo escluderebbe la successione ad un numero eccessivo di elementi giovani, dato il numero limitato di casi che interessa. Chiedo pertanto alla Commissione di accettare l'emendamento Barberi.

GUI. Vorrei pregare il presentatore di non insistere su questo emendamento. La Commissione accetta la proposta di legge in esame, pur senza molto entusiasmo, perché è sono dei precedenti, quale quello dei medici condotti, e quindi non si vuole creare una sequenza. Però questo medesimo argomento ci deve indurre a non allargare le maglie, perché approvando l'emendamento si creerebbe una situazione più favorevole per gli ospedalieri e vedremmo a breve scadenza di nuovi medici condotti ed ufficiali sanitari, forti del precedente, chiedere altre agevolazioni.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Sono dolente di dover riconfermare il mio parere contrario a questo emendamento. Qui la sostanza è che ai medici condotti non importa questa formula del servizio utile agli effetti della pensione perché essi desiderano effettivamente andare in pensione. Questa legge interessa invece i primari, agli effetti della permanenza in servizio fino a 70 anni. Però, per criteri di equità, non si possono estendere le disposizioni e, quanto alla pretesa ingiustizia verso coloro che hanno effettuato il riscatto, mi pare che vengano messi tutti sullo stesso piano.

CARONIA. Questa è un'affermazione che non ritengo del tutto esatta perché non si deve

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

fare soltanto una questione sindacale di stipendi e pensioni. I primari che hanno raggiunto la loro attuale posizione attraverso una lunga vita di lavoro e sacrificio, al di sopra della preoccupazione relativa alla maggiore o minore pensione, hanno quella della possibilità di continuare la loro attività che non solo è fonte per loro di soddisfazione, ma anche di utilità per chi se ne avvale. Per questo preferirebbero non essere estromessi dal loro posto, magari rinunciando anche allo stipendio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Barberi Salvatore.

(Non è approvato).

Poiché non vi sono ulteriori osservazioni, né emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà posta in votazione direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Sansone: Modificazioni all'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232. (1411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sansone: Modificazioni all'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232.

Il relatore, onorevole Zaccagnini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Abbiamo già preso in esame questa proposta, poi sospesa perché — pur essendo stata presentata nell'intento di rimediare alla imperfezione dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232 — non riusciva a chiarirlo sufficientemente, per cui ho proposto una nuova dizione dell'articolo unico.

Qui non si tratta di far niente di nuovo, ma semplicemente di chiarire il testo di un articolo già approvato, in modo da evitare le difficoltà di interpretazione a cui ha dato origine. Basti pensare che nel citato articolo 4 vi è un vero e proprio errore materiale. Propongo quindi alla Commissione di accettare la proposta Sansone nel seguente nuovo testo:

« L'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232, è così modificato:

« I sanitari, medici, chirurghi o veterinari che per essere stati licenziati od esonerati dal servizio, o dichiarati decaduti da concorsi espletati e vinti, e di conseguenza non nominati nel posto, o non riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per comportamento contrario al regime fascista,

non potettero iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ove siano attualmente iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari o vi si iscrivano nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno chiedere la retrodatazione della iscrizione al 1° gennaio 1938 se il licenziamento, l'esonero dal servizio o la decadenza dal concorso vinto, con conseguente mancata nomina nel posto, per motivi politici, è anteriore al 1° gennaio 1938, ed all'epoca in cui fu preso il provvedimento se esso è posteriore a tale data.

Quando il provvedimento, di cui al comma precedente, fu anteriore al 1° gennaio 1938, il periodo che va dal giorno in cui esso fu preso al 1° gennaio 1938, è ammesso al riscatto con domanda considerata come fatta allo stesso 1° gennaio 1938.

Per i servizi ammessi a riscatto e resi prima del licenziamento, dell'esonero, della decadenza dal concorso vinto o della mancata nomina del posto, la domanda di riscatto si considera come fatta all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore al 1° gennaio 1938, ed al 1° gennaio 1938, se il provvedimento fu anteriore a questa data.

Qualora la Cassa per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a sistemare in modo diverso la posizione assicurativa ai sanitari di cui ai commi precedenti, su richiesta degli interessati dovrà farsi luogo all'applicazione del presente articolo.

Per l'applicazione del presente articolo, i termini di legge per la presentazione della domanda si intendono riaperti per sei mesi decorrenti dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Come i colleghi avranno rilevato, la materia non è di competenza dell'amministrazione sanitaria e quindi mi rimetto a quello che vorrà decidere la Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo originario proposto dall'onorevole Sansone:

« Nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232, quando il licenziamento, l'esonero dal servizio o la decadenza dal concorso vinto, con mancata nomina nel posto, fu anteriore al 1° gennaio 1938, il pe-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

riodo di tempo intercorrente dal giorno in cui fu preso il provvedimento al 31 dicembre 1937 è ammesso al riscatto con domanda considerata come fatta al 1° gennaio 1938.

La domanda per conseguire il riscatto di cui al comma precedente deve essere presentata dall'interessato entro i sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Qualsiasi modificazione della situazione assicurativa possa derivare dall'applicazione della presente legge, avrà decorrenza dal giorno della presentazione della domanda di cui al comma precedente ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico di cui il relatore ha già dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Selvaggi: Provvedimenti a favore dei sanitari allontanati dall'impiego per ragioni politiche o razziali. (884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Selvaggi: Provvedimenti a favore dei sanitari allontanati dall'impiego per ragioni politiche o razziali.

Il relatore, onorevole Zaccagnini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Ho rilevato molti punti oscuri nella formulazione di questa proposta di legge e sono dell'avviso che essa debba essere meglio esaminata tanto più che essa verrebbe a modificare ulteriormente un regime già regolato.

PRESIDENTE. Il relatore propone di non accogliere la proposta di legge, trattandosi di materia già regolata, e di non passare all'esame degli articoli?

ZACCAGNINI, *Relatore*. Data la mancata presenza del proponente onorevole Selvaggi, chiedo, per un atto di deferenza, il rinvio dell'esame della proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

CAPPUGI ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » (693).

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	44
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

CARONIA ed altri: « Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo » (1608):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	44
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

SANSONE. « Modificazioni all'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232 » (1411):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	44
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Aimi, Albarello, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli Mario, Bufardecì Buttè, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando De Totto, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, La Spada, Lenza, Lizzadri, Maglietta, Montelatici, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Repossi Roberti, Rubinacci, Santi, Scala Vito, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini e Zampomi.

È in congedo.

Perlingieri.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI